Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 maggio 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Veneto

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 aprile 1982.

Sessione ordinaria di aprile 1982 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1982 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 3.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data e il luogo di nascita;
la cittadinanza;
la residenza;
il godimento dei diritti politici;
il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande, debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 (« contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 3 aprile 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1982
Registro n. 16 *Giustizia, foglio n.* 35

(2159)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1982.

Variazione dei prezzi del sale alimentare per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, sulla istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'amministrazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1934 concernente la vendita dei sali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1981, registro n. 1 Mo-

nopoli, foglio n. 43, concernente la variazione della tariffa di vendita dei sali alimentari per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un adeguamento dei prezzi di vendita per provvista di bordo dei tipi di sale alimentare;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle sottoindicate qualità di sale, imballaggio compreso, sono variati come appresso:

sale comune da L. 10.000 a L. 12.400 il quintale;
sale macinato da L. 12.500 a L. 15.000 il quintale;
sale marino integrale da L. 21.000 a L. 29.000 il quintale;
sale scelto da L. 21.000 a L. 29.000 il quintale;
sale raffinato da L. 21.000 a L. 33.000 il quintale;
sale candor da L. 25.000 a L. 41.200 il quintale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1982
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 40

(2160)

DECRETO 27 aprile 1982.

Norme di applicazione delle agevolazioni per i turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44;

Decreta:

Titolo I

BUONI BENZINA

Art. 1.

Il quantitativo di benzina che, ai sensi della lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, può essere assegnato agli automobilisti ed ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è così fissato:

a) litri 150, con buoni utilizzabili sull'intero territorio dello Stato;

b) litri 200, con buoni utilizzabili nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le assegnazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono cumulabili e possono essere effettuate una sola volta per anno solare.

I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera con pagamento in valuta estera.

I buoni relativi all'assegnazione di cui alla lettera *a*) sono direttamente utilizzabili su tutto il territorio nazionale.

Per l'assegnazione di cui alla lettera *b*) viene rilasciato al turista un buono complessivo che dovrà essere poi presentato presso appositi uffici dell'ENIT e dell'ACI ubicati nelle regioni meridionali per la conversione in buoni benzina da utilizzare nelle regioni indicate nella stessa lettera *b*).

Art. 2.

Del beneficio previsto dal precedente articolo possono fruire esclusivamente i turisti stranieri od italiani residenti all'estero che vengano temporaneamente per diporto nello Stato con autovettura o motociclo, purché muniti di targa estera e del relativo documento di circolazione. Sono esclusi dal beneficio i torpedoni, gli autoveicoli industriali e le vetture da noleggio, nonché i veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano.

Art. 3.

L'ENIT e l'ACI sono autorizzati a provvedere alla emissione ed alla vendita di appositi buoni per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto in tagli da 15 e 20 litri cadauno.

I buoni sono di due tipi: quelli relativi all'assegnazione di cui alla lettera *a*) e quelli relativi all'assegnazione di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1.

I buoni sono stampati su speciale carta filigranata, munita di filo metallico-plastico e di fibrille luminescenti, con impressione calcografica a vignetta e con fondo di colore diverso a seconda del tipo; ciascuno di essi è contraddistinto da una serie e ciascuna serie da un numero progressivo.

Su ciascun buono, oltre al quantitativo in litri, deve essere indicato il corrispondente valore in lire calcolato sul prezzo di vendita della benzina super vigente in Italia al momento dell'acquisto dei buoni stessi.

Eventuali variazioni del prezzo di vendita della benzina super, intervenute dopo l'acquisto dei buoni, devono essere conguagliate, all'atto del rifornimento.

Eventuali modifiche delle caratteristiche tecniche concernenti la stampa dei buoni sono autorizzate con provvedimento del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il prezzo di cessione dei buoni è costituito dal prezzo della benzina super fissato dal CIP, al netto degli oneri fiscali, dall'imposta di fabbricazione ridotta prevista per la benzina acquistata dai turisti e dal costo del servizio, oltre l'IVA afferente.

Il costo del servizio svolto dall'ENIT e dall'ACI viene fissato in L. 23,68 al litro, oltre L. 7,50 al litro da devolvere alle società petrolifere per rimborso degli oneri relativi alla gestione del servizio dei buoni.

Art. 5.

I buoni hanno potere liberatorio per il ritiro da parte degli aventi diritto della benzina super presso qualsiasi punto di vendita delle aziende petrolifere abilitate; non sono cedibili, né possono essere usati per il rifornimento di un'autovettura o di una motocicletta diversa da quella indicata nella « carta carburante turistica », di cui al successivo art. 6, in possesso del turista.

Non è consentito in alcun caso il rilascio dei duplicati dei buoni emessi.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza le società petrolifere con rete di distribuzione a carattere nazionale, che ne facciano espressa richiesta, alla erogazione della benzina agevolata ai sensi del presente decreto. Detta autorizzazione può essere sospesa o revocata, a giudizio insindacabile delle amministrazioni concedenti, qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del servizio.

Art. 6.

Gli uffici incaricati della vendita dei buoni, all'atto del rilascio, consegnano al turista una « carta carburante turistica », dalla quale deve essere staccato preventivamente un apposito tagliando, costituente la « scheda di controllo ».

Per ottenere il rilascio della « carta carburante turistica » e l'assegnazione dei buoni benzina, il turista deve esibire il passaporto o altro documento di riconoscimento valido a passare la frontiera nonché la licenza di circolazione del veicolo con il quale intende recarsi in Italia; se è italiano residente all'estero deve altresì comprovare siffatta circostanza con idonei documenti.

Deve, inoltre, dichiarare su apposito modulo datato e firmato:

che non è in possesso di altra « carta carburante turistica » o dei relativi buoni benzina validi per l'anno in corso;

che si impegna a non cedere i buoni benzina;

che è consapevole delle sanzioni penali (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da L. 500.000 a L. 5.000.000) comminate in Italia, ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni, per chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura o tenta di procurare a sé o ad altri i buoni benzina.

Art. 7.

La « carta carburante turistica » è contraddistinta da un numero progressivo e contiene i seguenti dati:

a) nome, cognome e domicilio all'estero del turista;

b) data del rilascio;

c) estremi della targa del veicolo;

d) l'assegnazione dei buoni benzina effettuata con la indicazione:

1) della data di emissione dei buoni, convalidata dal timbro dell'ufficio emittente;

2) del numero progressivo e della serie dei buoni consegnati.

Nel retro della « carta carburante turistica », oltre alle istruzioni per l'assegnazione e l'utilizzo dei buoni benzina, sarà fatta menzione degli obblighi e delle sanzioni indicate nel precedente art. 6.

La « carta carburante turistica », i buoni benzina e i buoni autostradali di cui al successivo art. 13, sono riuniti in unico blocchetto e contraddistinti dalla stessa serie e dallo stesso numero progressivo.

La numerazione dei buoni benzina di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, deve essere riportata sulla « carta carburante turistica » a cura dell'ufficio abilitato alla conversione.

Non è consentita la duplicazione, a qualsiasi titolo, dei documenti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 8.

I buoni devono essere presentati ai gestori degli impianti di distribuzione automatica di carburanti delle società petrolifere abilitate al servizio con l'indicazione della targa del veicolo da rifornire.

Il gestore, prima di effettuare l'erogazione, deve accertarsi della corrispondenza della targa indicata sui buoni con quella del veicolo da rifornire e con quella riportata sulla « carta carburante turistica »; deve, inoltre, accertarsi della corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina che vengono esibiti con i numeri riportati sulla « carta carburante turistica ».

Effettuato il rifornimento, il gestore dell'impianto deve apporre sui buoni la data del rifornimento, le sue generalità e la denominazione della società petrolifera abilitata al servizio nonché la località dell'impianto.

Art. 9.

I buoni non utilizzati sono ammessi a rimborso dopo effettuati i necessari controlli; a tali fini detti buoni devono essere presentati ad uno degli uffici indicati dall'ENIT e dall'ACI entro il termine di due anni dalla data di acquisto. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

Art. 10.

L'ENIT e l'ACI, sotto la vigilanza e l'assistenza dei Ministeri delle finanze, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, provvedono a:

stampare e distribuire i buoni e le « carte carburante turistiche », un esemplare dei quali deve essere depositato presso i predetti Ministeri;

raccogliere ed ordinare le schede di controllo delle « carte carburante turistiche » rilasciate, nonché i buoni non utilizzati restituiti dai turisti per il rimborso;

raccogliere e controllare i buoni presentati per il pagamento dalle aziende petrolifere distributrici, ai fini del rimborso delle somme da effettuare alle aziende stesse in relazione alle avvenute erogazioni; i buoni che risultassero irregolarmente utilizzati debbono essere esclusi dal rimborso;

rimettere al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, un elenco, in duplice copia, dal quale

risulti il quantitativo complessivo di carburante che ciascuna azienda petrolifera ha periodicamente erogato, l'ammontare delle relative somme rimborsate nonché il corrispondente numero complessivo dei buoni, regolarmente utilizzati, ammessi al rimborso.

Art. 11.

L'attività dell'ENIT e dell'ACI di cui al precedente art. 10 si svolge sotto il controllo dei servizi del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, e della Guardia di finanza.

Tale controllo, da effettuare secondo il sistema dello « scandaglio », sarà diretto, in particolare, ad accertare la regolare utilizzazione dei buoni benzina presentati per il rimborso dalle aziende petrolifere distributrici, nonché la corrispondente congruità dei quantitativi di benzina agevolata erogata.

Art. 12.

Il Ministero delle finanze autorizza le aziende petrolifere abilitate al servizio a ritirare anticipatamente, con pagamento della imposta di fabbricazione ridotta, il quantitativo di carburante che ciascuna di esse può presumibilmente erogare in nove mesi. Tale quantitativo viene determinato mediamente sulla base delle erogazioni effettuate negli anni precedenti, o, nel caso di prima concessione, sulla base delle erogazioni determinabili presuntivamente in relazione al numero dei punti di vendita.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, periodicamente reintegra, mediante autorizzazione ad estrarre con la prevista aliquota ridotta, i quantitativi di benzina che risultano erogati ai turisti, sulla base di segnalazioni effettuate dall'ENIT e dall'ACI nelle quali devono essere precisati gli estremi delle fatture emesse dalle singole società petrolifere erogatrici per ottenere il rimborso dei buoni ritirati nonché il periodo di utilizzo dei buoni.

Titolo II

BUONI PEDAGGIO AUTOSTRADALI

Art. 13.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, ad ogni singolo veicolo con targa di registro estera — di cui all'art. 2 del presente decreto — è assegnato al momento dell'acquisto dei buoni benzina di cui al precedente art. 1, punto *a*), un quantitativo di n. 5 buoni autostradali del valore facciale di L. 2.000 cadauno, spendibili a nord della congiungente Roma-Pescara.

A quei turisti che si rechino nel Mezzogiorno ed abbiano a tal fine acquistato all'estero o alla frontiera italiana il contingente di buoni benzina di cui al precedente art. 1, punto *b*), sono assegnati ulteriori n. 8 buoni autostradali, con fondo di colore diverso dai primi, del valore facciale di L. 2.000 cadauno, spendibili esclusivamente sulla rete autostradale costituita dalla congiungente Roma-Pescara e dalla rete autostradale posta a sud della stessa.

Le assegnazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono concesse a titolo gratuito, sono cumulabili e possono essere effettuate una sola volta per anno solare.

Art. 14.

L'ENIT e l'ACI provvedono alla stampa e alla distribuzione dei buoni autostradali.

I buoni sono stampati su speciale carta filigranata; ciascuno di essi è contraddistinto da una serie e ciascuna serie da un numero progressivo.

Art. 15.

I buoni autostradali hanno potere liberatorio per il pagamento del pedaggio sulla rete autostradale italiana. Non sono cedibili, nè possono essere utilizzati per veicoli diversi da quello indicato sulla « carta carburante turistica » in possesso del turista.

Non è consentito in alcun caso il rilascio di duplicati dei buoni ceduti e il loro mancato utilizzo non dà diritto a rimborso alcuno.

Art. 16.

Le società autostradali provvedono ad accettare in pagamento del pedaggio i buoni autostradali di cui al presente decreto, il cui valore in lire deve essere uguale od inferiore al prezzo del pedaggio. Qualora il valore sia inferiore, il turista dovrà provvedere al pagamento della differenza in contanti.

Non è ammessa l'accettazione di buoni autostradali il cui valore complessivo superi il prezzo del pedaggio.

Le società autostradali provvedono altresì a trasmettere alle rispettive banche agenti, per l'incasso, i buoni utilizzati dai turisti.

Art. 17.

Apposita convenzione, previa intesa con il Ministero del tesoro, verrà stipulata dal Ministero del turismo e dello spettacolo con un istituto di credito di diritto pubblico e a carattere nazionale, abilitato al credito alberghiero, turistico e sportivo, il quale, sotto vigilanza del Ministero stesso, provvede a:

raccogliere tramite le banche agenti i buoni presentati per l'incasso dalle società autostradali;

rimborsare i relativi importi alle citate banche, riconoscendo alle stesse la valuta del giorno in cui le società autostradali hanno trasmesso i buoni per l'incasso;

accentrare, contabilizzare, controllare, annullare ed archiviare i buoni utilizzati;

comunicare al Ministero del turismo e dello spettacolo, con nota in duplice copia, il quantitativo dei buoni utilizzati nonchè l'ammontare delle somme rimborsate alle singole società autostradali tramite le rispettive banche agenti, ai fini del rimborso delle somme anticipate e degli oneri connessi sostenuti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo procede ad accertamenti, anche a campione, in ordine alla regolare utilizzazione dei buoni autostradali presentati per il rimborso e verifica con le modalità che riterrà idonee, la corrispondenza dei quantitativi dei buoni per i quali viene chiesto il rimborso.

Art. 18.

La convenzione di cui al precedente art. 17 fisserà le modalità di servizio, i tempi di rimborso delle somme anticipate per il pedaggio autostradale gratuito, gli oneri finanziari per le anticipazioni stesse nonchè il costo della gestione del servizio da rim-

borsare a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo all'istituto di credito cui è affidato il servizio.

Tutti gli importi di cui al precedente comma sono imputati al fondo speciale di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 1982, n. 44.

Titolo III

SOCCORSO STRADALE

Art. 19.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, ogni singolo veicolo con targa di registro estera — di cui all'art. 2 del presente decreto — ha diritto a prestazioni di soccorso stradale, in regime di gratuità, effettuate esclusivamente dai centri ACI e secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio, in tutto il territorio dello Stato e senza alcun limite nel numero delle richieste d'intervento nel corso dell'anno solare.

Per fruire di tale agevolazione, è necessario che il turista presenti all'operatore del centro ACI la propria « carta carburante turistica », con l'indicazione della targa del veicolo per il quale è richiesto l'intervento.

Sulla « carta carburante turistica » viene fatta menzione del diritto a fruire gratuitamente ed illimitatamente del servizio di soccorso stradale di cui al precedente primo comma.

Art. 20.

Apposita convenzione, previa intesa con il Ministero del tesoro, verrà stipulata dal Ministero del turismo e dello spettacolo con l'Automobile club d'Italia, in ordine alle modalità di espletamento del servizio di soccorso stradale ai turisti stranieri.

L'onere, determinato in misura globale e forfettizzata giusta quanto previsto dall'art. 5 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, viene imputato al fondo speciale di cui all'art. 7 della citata legge.

Art. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 22 febbraio 1982, n. 44.

Roma, addì 27 aprile 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2172)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 aprile 1982.

Sostituzione del commissario della S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1982, con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, con sede in Milano, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta ed è nominato commissario il dott. Giuliano Colavito;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Giuliano Colavito;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e di nominare un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, è nominato commissario, in sostituzione del dott. Giuliano Colavito, l'avvocato Giovanni Mario Abbaticola, nato a Lecce il 25 febbraio 1920.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2174)

DECRETO 27 aprile 1982.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pan Electric, in Cameri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 10 marzo 1982, con cui il tribunale di Novara ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara),

nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Pan Electric mediterranea, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric mediterranea, con sede legale in Alghero e sede amministrativa in Cameri (Novara), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Gioacchino Gaude;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 9 giugno 1981, con il quale è nominato commissario il prof. Mario Boidi in sostituzione del dott. Gioacchino Gaude, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 4 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della fallita S.p.a. Pan Electric, quale società collegata con la S.p.a. Pan Electric mediterranea, e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la Pan Electric mediterranea;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara), è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Pan Electric mediterranea di Alghero, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2173)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 febbraio 1982.

Determinazione del tasso di riferimento da prendere a base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui accordati con i fondi provenienti da prestiti esteri assunti ai sensi delle leggi 30 novembre 1976, n. 796, 27 dicembre 1973, n. 876 e 9 dicembre 1977, n. 956.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, riguardante disciplina del credito agevolato al settore industriale, ed in particolare gli articoli 10 e 12, che autorizzano rispettivamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (per i territori del centro-nord) e la Cassa per il Mezzogiorno (per i territori di sua competenza) a concedere agli istituti di credito a medio termine un contributo, sugli interessi relativi ad ogni singolo finanziamento agevolato da essi accordato, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso di interesse agevolato;

Visto l'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 902, il quale stabilisce che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 707912 del 2 maggio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979), con il quale sono state dettate disposizioni per la determinazione del tasso di riferimento per i mutui agevolati accordati dai detti istituti di credito con fondi provenienti da prestiti assunti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) ai sensi delle leggi 27 dicembre 1973, n. 876 e 9 dicembre 1977, n. 956;

Ritenuta l'opportunità di estendere il sistema di calcolo del contributo statale, stabilito dal richiamato decreto ministeriale del 2 maggio 1979, anche ai finanziamenti agevolati di cui alle leggi 26 giugno 1965, n. 717, 6 ottobre 1971, n. 853 e 12 agosto 1977, n. 675, quando siano effettuati con fondi provenienti da prestiti assunti con la BEI ai sensi delle leggi 27 dicembre 1973, n. 876 e 9 dicembre 1977, n. 956, ovvero con la CECA o con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ai sensi della legge 30 novembre 1976, n. 796;

Attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 707912 del 2 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1979, registro n. 11, foglio n. 323, è sostituito dal seguente:

Art. 1.

Il tasso di riferimento per i finanziamenti ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e della legge 12 agosto 1977, n. 675, concessi dagli istituti di credito a medio termine mediante provvista di fondi effettuata con assunzione di prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), ai sensi delle leggi 27 dicembre 1973, n. 876 e 9 dicembre 1977, n. 956, dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ai sensi della legge 30 novembre 1976, n. 796, è pari al costo di provvista effettivamente sopportato, maggiorato di una commissione onnicomprensiva determinata annualmente in sede di emanazione del decreto di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

La commissione onnicomprensiva da aggiungere al costo di provvista è pari a quella riconosciuta per lo stesso periodo di tempo alle operazioni creditizie ef-

fettuate dagli istituti di credito con provvista reperita sul mercato interno, con il decreto emanato in base all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i finanziamenti di cui al primo comma, la misura del tasso agevolato è pari a quella prevista per le corrispondenti operazioni effettuate con provvista reperita sul mercato interno e il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento come sopra determinato e la rata di ammortamento calcolata al detto tasso agevolato.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 1 gli istituti di credito interessati comunicheranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, gli elementi relativi al costo effettivamente sostenuto per i prestiti contratti con la BEI, o con la CECA ovvero con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai fini dell'approvazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1982
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 288

(2142)

DECRETO 18 marzo 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1981, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 262215/66-AU-4 in data 13 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1981, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 45, emanato in forza della disposizione legislativa sopramenzionata, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1981, a ventiquattro mesi, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 13 novembre 1981, con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 263195/66-AU-4 in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1982, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 355, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, comma undicesimo, del ripetuto decreto 13 novembre 1981, ad accertare in nominali lire 1.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei soprandicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 262215/66-AU-4 del 13 novembre 1981, meglio specificato nelle premesse, e sottoscritti per lire 1.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° giugno 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° dicembre 1981 - rimborsabili il 1° dicembre 1983 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trametterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 300.000.000, pari allo 0,03 % del valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 150.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° giugno 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quello corrispondente per l'anno successivo; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a L. 300.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1982
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 75

(2125)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 aprile 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 384/81 del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei;

Visto il regolamento (CEE) n. 3786/81 della commissione recante disposizioni di applicazione del regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del regolamento (CEE) n. 348/81, che ha sottoposto al regime dell'autorizzazione ministeriale l'importazione dei prodotti ricavati dai cetacei, all'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, sono aggiunti i prodotti sottoindicati, quali figurano in allegato al sopra citato regolamento:

v.d. ex 02.04 C: carni e frattaglie di cetacei, fresche, refrigerate o congelate;

v.d. ex 92.06 C: carni e frattaglie commestibili di cetacei, salate o in salamoia, secche o affumicate;

v.d. ex 05.09: fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami;

v.d. 05.15 B: carni o frattaglie di cetacei, non atti all'alimentazione umana;

v.d. ex 15.04: grassi e oli di cetacei, non raffinati;

v.d. ex 15.08: oli di cetacei, cotti, ossidati, disidratati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati;

v.d. ex 15.12: oli e grassi di cetacei parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi di cetacei solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati;

v.d. 15.15 A: bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente;

v.d. ex 16.03: estratti e sughi di carne di cetacei;

v.d. ex 23.01 A: farine e polveri di carni e frattaglie di cetacei, non adatte ad alimentazione umana;

ex capitolo 41: cuoio e pelli trattati con olio di balena, o di altri cetacei, anche modificato.

Sono, altresì, aggiunti i seguenti prodotti, qualora, siano stati trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato, oppure confezionati con cuoio e pelli trattati con detto olio:

ex capitolo 42: lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori;

ex capitolo 43: pelli da pellicceria e loro lavori;

ex capitolo 64: calzature, ghette ed oggetti simili, loro parti.

Le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione sono state stabilite con la circolare n. 4 del 1° febbraio 1982 del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(2161)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **190.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un complesso immobiliare dalla chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria del Santo Rosario alla chiesa parrocchiale di S. Paolo, entrambe in Bolzano.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bolzano-Bressanone 3 aprile 1980, relativo allo stralcio di un complesso immobiliare sito in comune di Bolzano, località Aslago, via Castel Weinegg, comprendente un terreno di mq 5700 con entrostanti sacro edificio, casa canonica e opere parrocchiali, descritto e complessivamente valutato in L. 703.150.000 nella perizia giurata 21 marzo-24 aprile 1980 del geometra Lino Bazzoli, dalla chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, in Bolzano, alla chiesa parrocchiale di S. Paolo, nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 150

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **191.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione « Suore apostole del catechismo », in Bari.

N. 191. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione « Suore apostole del catechismo », in Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 151

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **192.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale (ex conventuale) di S. Chiara, in Catania.

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale (ex conventuale) di S. Chiara, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 152

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **193.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Agata V. e M., in Cepagatti.

N. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 1° gennaio 1980, integrato con due dichiarazioni del 29 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Agata V. e M., in Cepagatti (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 153

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **194.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Teodoro, in S. Marco d'Alunzio.

N. 194. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Teodoro, in S. Marco d'Alunzio (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 154

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **195.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto del Bambino Gesù », in Santa Teresa di Gallura.

N. 195. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto del Bambino Gesù », in Santa Teresa di Gallura (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 155

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroelettrica di Roma, è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroelettrica di Roma, è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe De Micheli & C., con sedi in Firenze, Roma, Genova, Milano e Venezia, è prolungata al 1° febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe De Micheli & C., con sedi in Firenze, Roma, Genova, Milano e Venezia, è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sarmetal, con stabilimento in Ponticelli - Napoli è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sarmetal, con stabilimento in Ponticelli - Napoli, è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze), è prolungata al 18 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ve.Ma, con sede e stabilimento in Mestrino (Padova), è prolungata al 9 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ve.Ma, con sede e stabilimento in Mestrino (Padova), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino, è prolungata a diciotto mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tritex S.r.l. di Fossacesia (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Belletti e Felice di Belletti Franca e Felice Mario di Galliate (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simiet di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1981 al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasta Puddu, con sede in Cagliari è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.A. di Pineto (Teramo), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società I.F.C. - Imballaggi flessibili Cassino, con sede in Roma e stabilimento in Cassino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MT 2 Manufatti tessili S.r.l. di Sumirago (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 novembre 1980 al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triulzi, con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.I. - Cantieri metallurgici italiani, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige Elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilproget, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 23 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilproget, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ILA - Industria laniera abruzzese di Vincenza Merlino e F. S.n.c., con sedi in Taranto Peligna e Pescara, è prolungata al 18 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ILA - Industria laniera abruzzese di Vincenza Merlino e F. S.n.c., con sedi in Taranto Peligna e Pescara, è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Officine sanitarie Foligno, con sede in S. Eraclio di Foligno, è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMI - Ottico meccanica italiana di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1981 al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I., con sede in Milano e stabilimento in Ospitaletto Milanese, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma tecnica di C. Ruggiero di Coperchia di Pellezzano (Salerno), è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati

le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dell'Acqua e C., con sede in Legnano (Milano) e stabilimento in Casnigo (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albari, in liquidazione, di Bari, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Esmag S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 4 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elcon di Paglieta (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni industriali, con stabilimento in S. Maria La Bruna (Napoli), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.S.A. - Officine Sciolari A. di Roma, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colomplast, con sede in San Colombano Certenoli (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talon, con sede legale in Milano e stabilimenti in Milano e Turate (Como), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Roma, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2076)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione di responsabilità del mantenimento in purezza di varietà di specie agrarie

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già attribuita ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al conservatore in purezza e a fianco di esse indicato:

Mais:

Varietà	Conservatore
Avocado PX 48 Fortcise Rosmarino PX 56 Crisantemo Cise Minicise	Northrup King Sementi & Co.-1500 Jakson Street-N.E.-Minneapolis (USA)

(2132)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 30 marzo 1982. Direttive di attuazione ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Fondo di innovazione tecnologica).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» da amministrarsi con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'art. 18 della legge n. 46/1982 che autorizza a carico del bilancio dello Stato il conferimento al «Fondo» della somma di lire 1.500 miliardi nel triennio 1981-83;

Visto l'art. 14, terzo comma, della citata legge n. 46/1982 che demanda al CIPI la determinazione delle direttive sulle condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo e sulle priorità di questi, avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale, e la determinazione dei criteri per le modalità dell'istruttoria;

Considerato che gli obiettivi del Fondo sono quelli di favorire l'introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti;

Vista la propria delibera dell'11 giugno 1979 con la quale vengono stabiliti i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, Vice Presidente del CIPI;

Delibera:

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel deliberare gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, si attiene alle seguenti direttive:

1. *Condizioni di ammissibilità.*

1.1. L'ambito nel quale opera il Fondo è costituito dalle attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate, svolte da parte di imprese industriali, o loro consorzi che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

1.1.1. Ai fini dell'ammissibilità agli interventi del Fondo non sarà necessariamente richiesta la concorrenza di tutte le quattro fasi sopra indicate, ma sarà necessario che le fasi modulari concorrenti nella fattispecie concreta siano tra loro correlate in un programma organico di impresa rivolto ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, con significativi benefici per l'economia nazionale.

Detti programmi devono formare la base di una strategia pluriennale di impresa e devono essere compatibili con le strutture tecnico-dimensionali di cui le aziende richiedenti siano dotate in Italia all'atto della domanda di intervento, anche ai fini della industrializzazione e delle prospettive di commercializzazione dell'innovazione.

1.1.2. Sono ammissibili al Fondo anche domande, avanzate da imprese per conto di gruppi industriali, relative a programmi che includano parti da svilupparsi da altre imprese del medesimo gruppo. In questo caso saranno stabiliti nel contratto gli impegni della impresa richiedente, per se stessa e per le altre imprese del gruppo, anche in ordine alle conseguenze sui programmi stessi derivanti da eventuali modifiche che possano intervenire nella struttura del gruppo.

1.1.3. Gli obiettivi di detti programmi, oltre ad essere coerenti con gli indirizzi di politica industriale risultanti dal piano triennale, dai piani di settore e dalle relative deliberazioni del CIPI, devono essere ampiamente descritti e quantificati al fine di consentire anche la valutazione degli elementi che concorrono alla formazione dei costi.

1.2. Sono esclusi dall'ambito operativo del Fondo quei programmi per i quali il finanziamento pubblico, per lo stesso oggetto e le stesse finalità, sia stato richiesto oppure sia già in corso ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1089/68 o dell'art. 10 della legge n. 675/77.

1.2.1. Le imprese industriali o loro consorzi o imprese per conto di gruppi che per specifici programmi di innovazione tecnologica abbiano ottenuto contributi finanziari a valere su fondi pubblici nazionali, diversi da quelli previsti dalle leggi n. 1089/68, n. 675/77, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'intervento del Fondo sulla base dei costi non coperti dai suddetti interventi, fermo restando che l'intervento agevolativo globale non può superare l'80% del previsto costo del programma.

1.2.2. I programmi di innovazione tecnologica che presentino una parte da realizzare all'estero possono essere presi in considerazione soltanto se tale parte non superi il 25% dell'intero programma.

Siffatti programmi saranno considerati per il valore residuo dei costi relativi alle attività da realizzare sul territorio nazionale.

1.2.3. Sono esclusi i costi sostenuti anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici del Fondo stesso.

Per l'ammissione all'intervento del Fondo, la parte del programma ancora da svolgere all'atto della presentazione della domanda non dovrà essere inferiore al 60% del totale dei costi che saranno ammessi all'agevolazione.

1.2.4. Sono anche esclusi dalle agevolazioni del Fondo i costi relativi ad immobili, impianti generali, nonché a mobili ed arredi, anche se collegabili al programma di innovazione.

1.2.5. Sono, infine, esclusi dall'ambito operativo del Fondo i programmi che — anche se definiti di innovazione tecnologica — siano basati su azioni, frazionate e limitate nel contenuto e nella durata, dirette al mantenimento della produzione e/o al normale aggiornamento tecnico-industriale, azioni che, quindi, non comportino introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o nuove tecnologie produttive ovvero a significativi miglioramenti tecnologici di prodotti o processi già esistenti.

2. *Indicazioni di priorità.*

2.1.1. Sulla base degli obiettivi indicati nel piano governativo a medio termine e nei programmi finalizzati ai sensi della legge n. 675/77, vengono considerati prioritari quei programmi che rientrino nei seguenti settori e relative tematiche:

industria automobilistica e relativa componentistica:

gamma innovativa dei modelli, con riduzione dei consumi, diminuzione delle emissioni, miglioramento della sicurezza, dell'habitat, del comfort;

innovazione dei processi produttivi, con aumento della produttività complessiva e miglioramento delle condizioni di lavoro;

componenti innovativi, macrocomponenti, componenti integrati, sottoinsiemi per autoveicoli e macchine trattrici, in vista dei programmi produttivi degli utilizzatori finali;

elettronica:

componentistica attiva;

informatica distribuita e automazione dell'ufficio;

telematica relativamente a sistemi di utente, inclusi terminali fonia e dati;

commutazione e trasmissione in tecnica numerica;

automazione industriale e sistemi di controllo anche per applicazioni speciali;

prodotti altamente innovativi per l'elettronica di consumo: videoregistratori, lettori di videodischi; prodotti utilizzanti tecniche digitali per la ricezione audio e video;

siderurgia:

innovazione di processo a ciclo integrale ed in continuo degli acciai speciali;

tecnologie innovative per la fabbricazione dei corpi fusi, fucinati ed estrusi per l'industria energetica;

aeronautica:

processi produttivi e materiali per sistemi aeronautici avanzati;

motori aeronautici e loro macrocomponenti o sottosistemi;

chimica fine:

innovazione di processi, prodotti e applicazioni per fitofarmaci, farmaceutici, altri prodotti biologicamente attivi e prodotti di fermentazione, intermedi organici, prodotti fluorurati, additivi per polimeri, coloranti, materiali per usi speciali;

innovazione di processo e di applicazione e ampliamento gamma per poliolefine e tecnopolimeri;

innovazione di processo e di rese energetiche e di materiali per i « prodotti capofamiglia » della chimica derivata.

2.1.2. All'interno di ciascun settore e tematica avranno ulteriore priorità i programmi che:

implichino significative ricadute dell'innovazione tecnologica sull'economia nazionale e sulla competitività dell'intero settore considerato;

promuovano lo sviluppo di tecnologie emergenti con apporto innovativo a più settori industriali e la riduzione di consumo di energia e materiali per unità di prodotto;

concorrano al miglioramento dei fattori ambientali.

2.2. Le piccole e medie imprese, individuate ai sensi della delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, cui è riservata una quota del 20% degli stanziamenti annui di bilancio, possono accedere al Fondo per i settori sopra indicati, prescindendo dalle tematiche suddette.

2.3. Tenuto conto degli effetti diffusivi sull'intero territorio nazionale derivanti dall'esecuzione dei programmi di innovazione tecnologica, ai fini della riserva di legge del 40% a favore del Mezzogiorno, vengono considerati sia i programmi di innovazione realizzati nel Mezzogiorno sia quelli che pur realizzati altrove, trovino nelle regioni del Mezzogiorno applicazione industriale. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese richiedenti non esauriscano detta riserva, si procederà annualmente ad una rideterminazione della riserva sulla base delle disponibilità nette complessive.

3. *Criteri per le modalità dell'istruttoria.*

3.1. Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, unitamente ai programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede all'istruttoria mantenendo sui programmi stessi la necessaria riservatezza.

3.2. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione — completa di dati e notizie per la valutazione dei costi e dei risultati conseguibili — nonchè quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà ad accertare, sulla base della direttiva di cui al precedente punto 1.2.5., se e in che misura i programmi di innovazione tecnologica soddisfino detta direttiva procedendo, in caso di accertamento parzialmente negativo, alla istruttoria limitatamente ai costi ammissibili.

3.4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà acquisire, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, una dichiarazione — sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa — in cui si attesti che essa non abbia richiesto né stia fruendo delle agevolazioni previste dalle leggi n. 1089/68 e n. 675/77, e successive modificazioni ed integrazioni pre programmi o parti di programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

Saranno esclusi dall'istruttoria i costi dichiarati e sostenuti dalle imprese, relativi alle medesime tematiche cui si riferiscono i programmi di innovazione, costi finanziariamente fronteggiati con il ricorso alle citate leggi n. 1089/68 e n. 675/77, e successive modificazioni ed integrazioni.

3.5. A seguito degli accertamenti relativi agli aspetti economico-industriali indicati ai punti precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere del comitato tecnico di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, delibera in ordine alla ammissione del programma agli interventi del Fondo.

3.6. Copie delle domande, delle istruttorie e delle relative delibere sono trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al CIPI.

In particolare, dette relazioni devono contenere i seguenti elementi istruttori:

accertamento delle condizioni di ammissibilità di cui al punto sub. 1.;

verifica che nei programmi ricorrano le priorità indicate al punto sub. 2.;

accertamento della congruità dell'intervento del Fondo ai fini della innovazione tecnologica;

descrizione degli impegni del soggetto ammesso al finanziamento del Fondo, da inserire nel contratto, ai sensi e per gli effetti del terzo comma, dell'art. 16, della legge n. 46/82;

valutazione degli effetti della realizzazione del programma sulla economia del settore considerato;

indicazione delle disponibilità nette del Fondo.

4. A fini conoscitivi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmetterà al CIPI anche le istruttorie e le relative delibere negative, nonché informazioni sullo stato dell'arte delle varie tematiche innovative di cui ai settori considerati.

5. Il CIPI provvede, con successiva delibera, a definire l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento, nonché a stabilire eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Roma, addì 30 marzo 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(2354)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Attilio Mastromauro, in Corato

Con decreto ministeriale 20 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 351.223.354, dovuto dalla ditta Attilio Mastromauro, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso, a condizione che venga prestata idonea garanzia a tutela del credito erariale.

L'Intedenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2146)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Luisa Bucci, in Corato

Con decreto ministeriale 19 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 92.499.734 dovuto dalla ditta Luisa Bucci di Corato è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso, a condizione che sia prestata, entro il termine che sarà stabilito dalla intendenza di finanza di Bari, una idonea garanzia. La predetta intendenza, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2148)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Campana Luciano, in S. Zenone degli Ezzelini

Con decreto ministeriale 19 aprile 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 48.525.067, dovuto dalla ditta Campana Luciano è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2147)

MINISTERO DEL TESORO

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, di cui al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, emessi per il fondo sociale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Il successivo giorno 15 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di cinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2194)

Tredicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ottanta serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno 15 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla tredicesima estrazione di venticinque serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2195)

MINISTERO DEL TESORO

Situazione al 31 dicembre 1980 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

N.	Voce		Importo
1.	Numerario in cassa	L.	177.047.679
2.	Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	6.666.226.404.494
3.	Conto corrente fruttifero col Tesoro per i fondi dei conti correnti postali	»	5.972.835.907.931
4.	Conto corrente infruttifero col Tesoro: fondo speciale legge 14 agosto 1974, n. 346	»	77.494.727.923
5.	Conto corrente infruttifero col Tesoro per i fondi destinati all'acquisizione e urbanizzazione aree	»	293.367.548.187
6.	Conto corrente infruttifero edilizia residenziale - Legge 457/1978 - Contributi Stato	»	1.185.278.323.781
7.	Saldo conto corrente infruttifero col Tesoro per rimborso pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali: Credito comunale e provinciale	»	141.919.700.000
8.	Conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	465.472.245.201
9.	Titoli: di pertinenza gestione propria	»	2.104.395.360.605
	Titoli: di pertinenza fondo riserva	»	180.670.412.430
10.	Partecipazioni	»	295.640.340.000
11.	Prestiti: con fondi propri	»	23.400.281.819.319
	Prestiti: con fondi dei cc/cc postali	»	2.124.687.032.005
12.	Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	»	157.017.556.225
13.	Debitori: rate ammortamento da riscuotere	»	324.118.357.580
	Debitori: contributi Stato da riscuotere	»	161.678.313.372
	Debitori: Tesoro per perdite da ripianare	»	305.428.794.114
	Debitori: Vari	»	160.307.845.009
14.	Interessi da capitalizzare su somministrazioni mutui	»	1.092.379
15.	Ratei e risconti attivi	»	106.256.953.786
16.	Ordini di riscossione da introitare	»	171.178.263.396
17.	Immobili: palazzo sede della Direzione Generale	»	1
18.	Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1
	TOTALE . . .	L.	44.294.434.045.418
19.	Perdita netta d'esercizio	L.	17.168.895.225
	TOTALE . . .	L.	44.311.602.940.643
20.	Partecipazione al capitale di altri Enti da versare	L.	142.083.160.000
21.	Titoli in deposito: presso Amministrazione centrale	»	178.688.005.349
	Titoli in deposito: presso Uffici provinciali	»	426.458.692.568
22.	Titoli di Enti correntisti in gestione	»	38.032.874.500
	TOTALE . . .	L.	45.096.865.673.060

PASSIVO

N.	Voce		Importo
1.	Mutui da somministrare: con fondi propri	L.	4.665.778.476.543
	Mutui da somministrare: con fondi dei cc/cc postali	»	924.148.794.016
2.	Depositi in numerario	»	234.829.453.399
3.	Conti correnti con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	»	7.875.918.860.146
4.	Conti correnti con Enti vari	»	649.589.352.290
5.	Conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	28.090.025.117.424
6.	Conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	812.819.345.440
7.	Tesoro per pagamenti Banca d'Italia	»	492.674.200.343
8.	Creditori: per imposte sul reddito	»	24.157.161.440
	Creditori: Vari	»	69.351.365.057
9.	Mandati inestinti	»	215.345.812.627
	TOTALE . . .	L.	44.054.637.938.725
10.	Fondi di riserva ordinari	»	256.965.001.918
11.	Utile dell'esercizio da ripartire	»	—
	TOTALE . . .	L.	44.311.602.940.643
12.	Enti diversi per partecipazioni da versare	»	142.083.160.000
13.	Depositanti in titoli	»	605.146.697.917
14.	Enti correntisti per titoli in gestione	»	38.032.874.500
	TOTALE . . .	L.	45.096.865.673.060

Situazione al 31 dicembre 1980 della gestione della Casse di risparmio postali

ATTIVO

1. Ministero delle poste e telecomunicazioni - Conto corrente infruttifero	L.	434.827.895.973
2. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero	»	27.530.497.554.624
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	1.948.836
4. Titoli di rendita del Fondo di manutenzione	»	1.114.043
5. Ratei attivi	»	131.750
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
TOTALE	L.	27.965.334.348.553
8. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente: perdita anno in corso	»	564.257.944.550
TOTALE	L.	28.529.592.293.103

PASSIVO

1. Depositanti - per depositi a risparmio - nominativi	L.	5.691.201.506.970
1. Depositanti - per depositi a risparmio - al portatore	»	279.568.624.048
1. Depositanti - per depositi giudiziari	»	166.188.929.540
2. Portatori di buoni postali fruttiferi	»	22.122.851.344.395
3. Creditori - per spese d'amministrazione	»	158.142.654.867
3. Creditori - per imposte	»	84.929.590.808
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
TOTALE	L.	28.524.159.407.923
5. Fondi di riserva	»	702.503.430
6. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente - Utili anno in corso	»	4.730.381.750
TOTALE	L.	28.529.592.293.103

Situazione al 31 dicembre 1980 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale	L.	8.980.395.761.748
2. Titoli di proprietà	»	87.115.238
3. Debitori per rate di ammortamento scadute	»	—
4. Debitori per interessi su titoli di proprietà	»	2.285.510
5. Debitori per scarto cartelle	»	196.830.000
6. Debitori per cartelle da collocare	»	1.000.000.000
7. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa)	»	1
TOTALE	L.	8.981.681.992.497

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione	L.	7.078.283.200.000
2. Mutui da somministrare	»	1.283.000.000
3. Cartelle estratte	»	731.063.500.000
4. Creditori - per interessi su cartelle	»	601.428.150.000
4. Creditori - per interessi da ripartire	»	22.813.160.943
4. Creditori - per spese di amministrazione	»	2.999.860.801
4. Creditori - per cartelle da collocare	»	1.000.000.000
4. Creditori - per versamenti al Tesoro	»	954.733.365
5. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero	»	465.472.245.201
6. Fondo di riserva	»	2.900.564.186
7. Utile d'esercizio	»	73.483.578.001
TOTALE	L.	8.981.681.992.497

Situazione al 31 dicembre 1980 della Sezione autonoma per il credito a breve termine

ATTIVO

1. Enti locali per capitali anticipati	L.	—
2. Enti locali per interessi sulle anticipazioni	»	—
3. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	18.159.426.897
TOTALE . . .	L.	18.159.426.897

PASSIVO

1. Utili dell'esercizio	L.	1.435.792.014
2. Fondo di riserva	»	16.723.634.883
TOTALE . . .	L.	18.159.426.897

Situazione al 31 dicembre 1980
della Gestione autonoma del fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 346

ATTIVO

1. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero	L.	76.658.962.983
2. Titoli di proprietà	»	302.655.830.952
3. Debitori per interessi sui titoli	»	8.638.536.777
TOTALE . . .	L.	387.953.330.712

PASSIVO

1. Fondo di dotazione	L.	250.000.000.000
2. Incremento fondo di dotazione per utili anni precedenti	»	106.945.759.484
TOTALE . . .	L.	356.945.759.484
3. Utile netto	L.	31.007.571.228
TOTALE . . .	L.	387.953.330.712

Situazione al 31 dicembre 1980 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	7.975.397
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	211.750
3. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	871.523
TOTALE . . .	L.	9.058.670

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Creditori { per interessi	»	3.278.469
3. Creditori { Vari	»	10.786
TOTALE . . .	L.	9.058.670

Situazione al 31 dicembre 1980 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	1.463.763.900
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	36.594.105
3. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	42.624.298
4. Debitori per titoli estratti	»	2.757.000
TOTALE . . .	L.	1.545.739.303

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidato alla Cassa depositi e prestiti	L.	1.545.739.303
TOTALE . . .	L.	1.545.739.303

Situazione al 31 dicembre 1980 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale

ATTIVO

Voce		Importo
1. Cassa depositi e prestiti - Conti correnti:		
c/c 471 fruttifero 6% - Ex GESCAL	L.	1.030.725.696.236
c/c 588 infruttifero - Contributi statali per edilizia sovvenzionata e convenzionata	»	1.195.339.317.676
c/c art. 45, legge 865/71 infruttifero - Acquisizione aree	»	293.237.485.447
2. Prestiti con fondi della Cassa depositi e prestiti	»	2.040.226.397.915
3. Debitori per interessi da capitalizzare	»	496.027.968
4. Debitori per rate di ammortamento - Enti	»	43.390.932.618
4. Debitori per rate di ammortamento - Stato (contributi)	»	116.926.075.930
5. Debitori - vari	»	1.780.857.962
5. Debitori - Tesoro per acquisizione aree (art. 45 legge 865/71)	»	75.000.000.000
TOTALE . . .	L.	4.797.122.791.752
6. Titoli di enti correntisti in gestione	»	2.583.900
7. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente 503 fruttifero 2,20% Forze Armate	»	123.136.044.181
TOTALE . . .	L.	4.920.261.419.833

PASSIVO

Voce		Importo
1. Cassa depositi e prestiti - Conti correnti:		
c/c prestiti al 31 dicembre 1978 - Fruttiferi al 7,22%	L.	1.673.053.737.039
c/c prestiti dal 1° gennaio 1979 - Fruttiferi al 9%	»	251.427.346.762
2. Mutui da somministrare	»	271.031.350.574
3. Ministero LL.PP. - C.E.R. - Contributi edilizia sovvenzionata:		
c/c 471: legge 865/71 - 166/75 - 513/77 - 475/78	»	902.304.372.391
c/c I.A.C.P. ed Enti vari	»	33.634.142.831
cc/cc ex I.N.C.I.S.	»	48.979.744
c/c 588 - Contributi statali	»	517.078.081.745
c/c 433/B - Contributi statali lavoratori agricoli	»	43.509.440.126
4. Ministero LL.PP. - C.E.R. - Contributi edilizia convenzionata:		
c/c 588 limiti impegno art. 36, legge 457/78	»	398.321.545.805
c/c 588 limiti impegno art. 36, legge 457/78	»	90.000.000.000
c/c 588 limiti impegno art. 38, legge 475/78	»	76.430.250.000
c/c 588 limiti impegno art. 9, legge 25/80	»	70.000.000.000
5. Fondi Tesoro per acquisizione aree - accreditati	»	293.237.485.447
5. Fondi Tesoro per acquisizione aree - da accreditare	»	75.000.000.000
6. Creditori - per spese di amministrazione	»	1.965.150.730
6. Creditori - vari	»	5.292.120.154
TOTALE . . .	L.	4.702.334.003.548
7. Fondo di riserva (art. 12, legge 457/78)	»	8.349.660.298
8. Fondo disponibile (art. 12, legge 457/78)	»	33.398.841.199
9. Utili d'esercizio	»	53.040.486.707
TOTALE . . .	L.	4.797.122.791.752
10. Enti correntisti per titoli in gestione	»	2.583.900
11. Ministeri vari - Interventi nell'edilizia per le Forze Armate - Legge 52/76	»	123.136.044.181
TOTALE . . .	L.	4.920.261.419.833

IL DIRETTORE GENERALE
FALCONE

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PARISI

(1535)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 26 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1310,050	1310,050	1310,10	1310,050	1310 —	—	1309,950	1310,050	1310,050	1310,05
Dollaro canadese	1073,700	1073,700	1073 —	1073,700	1073 —	—	1073,50	1073,700	1073,700	1073,70
Marco germanico	552,280	552,280	552,50	552,280	552,75	—	552,320	552,280	552,280	552,30
Fiorino olandese	497,540	497,540	498 —	497,540	496,25	—	497,760	497,540	497,540	497,50
Franco belga	29,272	29,272	29,30	29,272	29,25	—	29,282	29,272	29,272	29,30
Franco francese	211,750	211,750	211,72	211,750	211,70	—	211,780	211,750	211,750	211,70
Lira sterlina	2316,500	2316,500	2319 —	2316,500	2317 —	—	2316,200	2316,500	2316,500	2316,50
Lira irlandese	1910 —	1910 —	1910 —	1910 —	1910 —	—	1009 —	1910 —	1910 —	—
Corona danese	162,900	162,900	162,90	162,900	162,90	—	162,920	162,900	162,900	162,90
Corona norvegese	216,670	216,670	216,65	216,670	216,65	—	216,730	216,670	216,670	216,40
Corona svedese	223,400	223,400	223,25	223,400	223,40	—	223,460	223,400	223,400	223,40
Franco svizzero	669,440	669,440	669 —	669,440	669,20	—	668,900	669,440	669,440	669,45
Scellino austriaco	78,604	78,604	78,63	78,604	78,60	—	78,565	78,604	78,604	78,60
Escudo portoghese	18,100	18,100	18,18	18,100	18 —	—	18,200	18,100	18,100	18,10
Peseta spagnola	12,502	12,502	12,52	12,502	12,50	—	12,505	12,502	12,502	12,50
Yen giapponese	5,510	5,510	5,51	5,510	5,50	—	5,510	5,510	5,510	5,50
E.C.U.	1318,260	1318,260	—	1318,260	—	—	1318,260	1318,260	1318,260	—

Media dei titoli del 26 aprile 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	38,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,175
» 5,50 % » » 1968-83	91,675
» 5,50 % » » 1969-84	85,275
» 6 % » » 1970-85	79,950
» 6 % » » 1971-86	76,575
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	69,325
» 10 % » » 1977-92	77 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,450
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,875
» » » » 1- 5-1980/82	99,825
» » » » 1- 6-1980/82	99,775
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,775
» » » » 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,725
» » » » 1-12-1980/82	99,850
» » » » 1- 1-1980/83	100,025
» » » » 1-10-1980/83	99,775
» » » » 1- 9-1981/83	99,575
» » » » 1-10-1981/83	99,350
» » » » 1- 3-1981/84	99,225
» » » » 1- 4-1981/84	99,700
» » » » 1- 6-1981/84	99,400
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,150
» » » 18 % 1- 7-1983	99,650
» » » 12 % 1-10-1983	90,175
» » » 12 % 1- 1-1984	88,675
» » » 12 % 1- 4-1984	87,150
» » » 12 % 1-10-1984	85,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1310 —
Dollaro canadese	1073,600
Marco germanico	552,300
Fiorino olandese	497,650
Franco belga	29,277
Franco francese	211,765
Lira sterlina	2316,350
Lira irlandese	1909,500
Corona danese	162,910
Corona norvegese	216,700
Corona svedese	223,430
Franco svizzero	669,170
Scellino austriaco	78,584
Escudo portoghese	18,150
Peseta spagnola	12,503
Yen giapponese	5,510
E.C.U.	1318,260

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi undici posti nel profilo professionale di ispettore (5ª categoria), ruolo altre specializzazioni, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni (dieci posti) e dell'istituto sperimentale (un posto).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 39 in data 6 aprile 1982;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1. 20259, del 15 febbraio 1982;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 11 del 6 aprile 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi undici posti nel profilo professionale di ispettore in prova (5ª categoria), ruolo altre specializzazioni, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni (dieci posti) e dell'istituto sperimentale (un posto) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della laurea in scienze geologiche, con esclusione di ogni altro tipo di laurea.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso — prescindendo dal possesso della laurea richiesta — i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di prima classe od equiparato, nonché di segretario superiore o equiparato con almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo professionale stesso.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e del profilo del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato, e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) la laurea in scienze geologiche ovvero il requisito di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di ispettore appartenente allo stesso ruolo del profilo professionale di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

La commissione è composta da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a dirigente generale e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente, nonchè da membri esterni che siano docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte, una pratica e una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

A) PROVE OBBLIGATORIE:

una prova scritta, di carattere generale, su un argomento di geologia, di cui al punto 2 del programma per la prova orale;

una prova scritta riguardante un argomento di geologia applicata, di cui al punto 3 del programma per la prova orale;

una prova pratica consistente in una o più esperienze di laboratorio sui materiali di cui al programma di geologia applicata (punto 3 del programma per la prova orale);

una prova orale sulle materie appresso indicate:

1) *Petrografia*:

I minerali delle rocce: riferimenti di cristallografia morfologica, proprietà fisiche e chimiche.

Struttura delle sostanze cristalline: reticolo ionico, atomico e molecolare; motivi strutturali dei silicati e dei minerali più comuni.

Rocce eruttive: classifica, struttura, composizione mineralogica, composizione chimica, fenomeni consecutivi all'eruzione.

Descrittiva delle rocce intrusive (graniti, sieniti, dioriti, gabbri, peridotiti).

Descrittiva delle rocce effusive (porfidi quarziferi e liparíti, ortofiri e trachiti, fonoliti, porfiriti ed andesiti, diabasi, melafiri e basalti, tefriti e basaniti, leucititi e melititi).

Rocce sedimentarie: processi genetici, classifica e struttura composizione mineralogica, composizione chimica.

Diagenesi.

Descrittiva delle rocce sedimentarie: clastiche (psefiti, psammiti, peliti); rocce di deposito chimico (salgemma, gesso, anidrite, travertini, alabastri); rocce di deposito organogeno (calcari, dolomite, rocce silicee).

Rocce metamorfiche: processi metamorfici e tessitura delle rocce metamorfiche. Tipi più comuni delle rocce metamorfiche (gneiss, micascisti, filladi, talcoscisti, cloritoscisti).

Distribuzione delle principali rocce in Italia.

Descrizione dei minerali e delle rocce: elementi nativi, minerali utili per l'estrazione del ferro; rame, piombo, zinco, alluminio; minerali costituenti le rocce.

Metodi di riconoscimento: determinazioni rapide di campagna, metodi ottici, metodi roentgenografici; saggi chimici.

2) *Geologia*:

Geodinamica esterna: fenomeni esogeni e loro attività; degradazione meteorica (alterazione fisica e chimica); frane (caratteri e cause); erosione eolica (denudamento, erosione e sedimentazione); azione delle acque superficiali; azione geologica del mare (morfologia costiera e tipi).

Geologia stratigrafica: trasgressioni e regressioni, lacune stratigrafiche; cicli sedimentari, facies.

Geologia strutturale: tettonica delle rocce eruttive e sedimentarie; pieghe; faglie; ricoprimenti.

Geologia sismica: tipi di terremoti; caratteristiche e loro distribuzione.

Vulcanologia: vulcani, forme ed attività.

Geologia storica: criteri cronologici; ere geologiche e loro suddivisione.

3) *Geologia applicata*:

Proprietà tecniche delle rocce: omogeneità, uniformità; massa volumica (peso specifico e peso volume); peso dell'unità di volume di pietrischi e ghiaie; volume e forma; colore e porosità; permeabilità, durezza, durevolezza, usura a getto di sabbia: perforabilità, resistenza al rotolamento; resistenze a compressione, a trazione, al taglio, a flessione. Tenacità, aderenza con le malte, difetti delle rocce.

Materiali naturali da costruzione: marmi, materiali da rivestimento, pietre da taglio, materiali da pavimentazione, pietrisco, pietrame, sabbie, ghiaie e pozzolane; argille per laterizi. Pietre da calce, da cemento, gesso; isolanti termici ed acustici.

Norme per l'accettazione, caratterizzazione e relative prove di laboratorio inerenti a pozzolane, sabbie, ghiaie, pietrischi, gessi, materiali per la pavimentazione, pietre naturali da costruzione (prelevamento di campioni, peso specifico, imbibizione, gelività, compressione, resistenza all'usura per attrito radente, getto di sabbia, rotolamento, flessione, urto, resistenza chimica alla salsedine).

Calcestruzzo: caratteristiche. Costituenti: inerti (caratteristiche e prove), cenni sul cemento (Portland, pozzolanici, d'altoforno e cementi speciali); additivi.

Norme e relative prove di laboratorio per l'accettazione del cemento e del calcestruzzo. Prove non distruttive sui calcestruzzi.

Meccanica delle terre: caratteristiche delle terre: massa volumica (peso specifico), contenuto in acqua, indice dei pori, relazioni intecorrenti tra le caratteristiche fisiche delle terre.

Caratteristiche meccaniche: resistenza, deformabilità. Classificazioni granulometriche e funzionali: CNR-UNI e AASHO. Determinazioni di laboratorio: limiti di Atterberg, analisi granulometrica, prove di compressione triassale e di taglio diretto, prove di compressione ad espansione laterale libera ed impedita (edometrica). Costipamento: determinazione in laboratorio delle curve caratteristiche e relativi controlli di cantiere. Prove di portanza: prove CBR in laboratorio ed in sito, prove di carico su piastra.

Nozioni sulla spinta delle terre e sulla stabilità delle scarpate.

Geofisica: nozioni sui principali metodi elettrici, gravimetrici e sismici. Indagini geofisiche in pozzo. Carotaggi elettrici. Interpretazione dei dati ed applicazioni.

Tecnica dei sondaggi: metodi ed apparecchiature di perforazione. Carotaggi: raccolta, conservazione e studio dei campioni. Ubicazione delle perforazioni in relazione al problema in studio.

Profili e correlazioni statigrafiche.

Intervento della geologia nelle opere di ingegneria: strade e ferrovie (tracciato, fondazioni e corpo stradale), gallerie (studio del tracciato, metodi di avanzamento, condizioni di stabilità, pericolo di frane, di emanazioni gassose, presenza ed eduzione delle acque; temperatura).

Fondazioni: edifici, ponti, rilevati.

Stabilità dei pendii: metodi di stabilizzazione, consolidamento ed impermeabilizzazione dei terreni e prove relative.

Il ciclo dell'acqua: acque superficiali (corsi d'acqua, bacini, bonifiche idrauliche); acque sotterranee (classifica, caratteri chimici e fisici), fattori determinanti la circolazione per frattura; regime carsico; falde freatiche e falde in pressione. Ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee.

B) Prove facoltative:

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché in una conversazione atta a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle dette prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

Valuzione prove.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova pratica, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Il voto riportato nella prova pratica verrà comunicato agli interessati con la convocazione a sostenere la prova orale.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà, per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 0,15 per la prova scritta e 0,15 per la prova orale.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date, e all'ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 3 punti per i titoli professionali e culturali da attribuire con i seguenti criteri:

1) punti 0,10 per ogni anno di meritevole servizio effettivo di ruolo prestato nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con un massimo di 1,00 punti (non saranno valutati periodi inferiori ad un anno o frazione di esso);

2) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università o istituti di istruzione universitaria;

3) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazione «eccezionale» o equiparata, per ciascun anno (non saranno valutati i periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso);

4) punti 0,30 per la frequenza — con esito positivo — nell'ambito universitario delle scuole o dei corsi di specializzazione e di perfezionamento relativi esclusivamente alla laurea richiesta per la partecipazione al concorso.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto 2), qualora trattasi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 3).

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.
Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori e riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito, di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova pratica, quello conseguito nella prova orale e quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.
Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10. — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 12.
Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito della graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di prima classe o equiparato, nonchè di segretario superiore o equiparato con almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo professionale o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare *difficoltà al disimpegno incondizionato* del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione *non costituisce motivo* di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati *immediati provvedimenti* di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i *provvedimenti* di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sarà il direttore del servizio personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 15.
Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di ispettore, quinta categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante *in base alle norme in vigore.*

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza, a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata *alla presentazione* del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il *trentesimo anno di età* stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio, richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi *medico* sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione *dei predetti documenti* ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda nonché l'attestato in carta semplice, rilasciato dall'ufficio personale della sede compartimentale di appartenenza, da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti di cui al presente articolo spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova. Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei

sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'ammissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle eventuali abilitazioni obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito della graduatoria in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 13 aprile 1982

p. *Il Ministro*: CALDORO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00161 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome e nome (le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito): . . . .

Data e luogo di nascita: . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia): . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a undici posti di ispettore in prova (ruolo altre specializzazioni) fra laureati in scienze geologiche, indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1982, n. 754, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età: . . . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito in data . . . . . presso l'Università di . . . .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, il profilo professionale rivestito e la matricola (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le prove facoltative . . . . . . previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2124)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinquantuno posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi cinquantuno posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti n. 2):

gruppo di discipline n. 5 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 12 . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio (posti n. 5):

gruppo di discipline n. 20 . . . . posti 2
gruppo di discipline n. 21 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 93 . . . . » 1

Facoltà di magistero (posti n. 3):

gruppo di discipline n. 29 . . . . posti 1
gruppo di disciplnie n. 54 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 59 . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti n. 7):

gruppo di discipline n. 64 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 65 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 68 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 69 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 70 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 71 . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 20):

gruppo di discipline n. 74 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 75 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 76 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 77 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 79 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 80 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 81 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 82 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 84 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 85 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 86 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 87 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 90 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 91 . . . . » 1

Facoltà di farmacia (posti n. 5):

gruppo di discipline n. 70 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 81 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 82 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 94 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 95 . . . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria (posti n. 9):

gruppo di discipline n. 92-*bis* . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 142 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 147 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 149 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 150 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 151 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 152 . . . . » 2

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 16 maggio 1981 - Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con quelle delle ferrovie dello Stato e norme in materia di abbonamenti.

(*pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 17 marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ottavo comma dell'art. 3 della legge regione n. 7 del 16 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Per i trasporti da e per l'università di Arcavacata, in concessione al consorzio autolinee di Cosenza, il costo sociale dell'abbonamento degli studenti universitari è a totale carico della Regione, in attesa che si definisca, di concerto con gli enti locali, un sistema di trasporto pubblico ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 marzo 1982

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. 6.

Funzionamento commissioni assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(*pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 17 marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale che dovrà essere emanata in attuazione dei criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione in data 19 novembre 1981, le commissioni per l'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica, costituite ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sono autorizzate ad eccedere il numero di sedute previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro), in relazione all'esigenza derivante dall'espletamento di procedure di assegnazione in corso.

Art. 2.

E' autorizzato, a favore degli istituti autonomi per le case popolari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, il rimborso delle spese per il funzionamento delle commissioni costituite ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e delle commissioni tecniche di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il rimborso delle spese di funzionamento è autorizzato per la parte eccedente le somme già percepite o da percepire per lo stesso titolo da parte degli istituti in attuazione delle disposizioni approvate con la deliberazione consiliare n. 424 del 25 marzo 1975.

Le spese di funzionamento comprendono i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese spettanti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni di cui al primo comma, nonché le spese postali, di cancelleria, di copie fotostatiche relative ai lavori delle commissioni stesse e le parcelle notarili per i sorteggi previsti dal penultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Al rimborso delle somme già sostenute dagli istituti autonomi case popolari provvede la giunta regionale dietro presentazione di idonea e regolare documentazione.

Al rimborso delle somme che saranno erogate dagli istituti autonomi case popolari dopo l'entrata in vigore della presente legge provvede la giunta regionale, a scadenza trimestrale, dietro presentazione di idonea e regolare documentazione.

Art. 3.

Le spese per i locali adibiti alle attività delle commissioni assegnazione alloggi costituite ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le retribuzioni del personale addetto alla segreteria delle commissioni stesse, ove trattisi di locali e di personale degli istituti autonomi case popolari, sono a carico dei comuni a far tempo da 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La ripartizione dell'eventuale onere di cui al comma precedente sarà effettuata, in proporzione all'attività svolta dalle commissioni per i comuni interessati all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previ accordi tra i comuni stessi ed il competente istituto autonomo case popolari.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge, valutati in lire trecentomilioni, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendo la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1982 con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 marzo 1982

DOMINIJANNI

(1691)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1982, n. 9.

Interpretazione autentica del disposto di cui alla lettera f) del n. 7 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le autorizzazioni previste per «esercizi di affittacamere» di cui alla lettera *f)* del numero d'ordine 7 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, si intendono assoggettabili singolarmente a tassazione anche se rilasciate con un unico atto formale.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli esercizi di affittacamere sono tenuti a provvedere ai conseguenti versamenti, in applicazione della interpretazione autentica di cui al precedente comma.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 16 marzo 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1982, n. 10.

Norme per l'attuazione nella regione del Veneto degli interventi previsti dalla legge 1° agosto 1981, n. 423: «Interventi per l'agricoltura».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge detta le norme per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 1° agosto 1981, n. 423: «Interventi per l'agricoltura».

Art. 2.

I fondi che verranno assegnati alla Regione del Veneto in forza della legge 1° agosto 1981, n. 423, saranno destinati a incremento degli stanziamenti disposti dalle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88 e 22 dicembre 1978, n. 69.

I fondi assegnati a norma dell'art. 1 della legge 1° agosto 1981, n. 423, sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dai nuovi commi aggiunti all'art. 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, dopo il sesto comma.

I fondi assegnati a norma del primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 1° agosto 1981, n. 423 sono destinati a incremento dell'autorizzazione di spesa per il 1982 previsto a norma dell'art. 50, secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 istituendo distinti capitoli di spesa.

I fondi assegnati a norma dell'art. 3, terzo comma della legge 1° agosto 1981, n. 423, sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal nuovo comma aggiunto all'art. 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 dopo l'ultimo comma.

I fondi assegnati a norma dell'art. 4 della legge 1° agosto 1981, n. 423, sono destinati ad incremento degli stanziamenti disposti per l'esercizio 1982 a norma dell'art. 49 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

I fondi assegnati a norma dell'art. 5 della legge 1° agosto 1981, n. 423, sono destinati a incremento del capitolo di spesa iscritto nel bilancio 1982 a norma degli articoli 48 e 50 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

I fondi assegnati a norma dell'art. 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423, sono destinati a incremento dello stanziamento disposto per l'esercizio 1982 a norma dell'art. 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

Art. 3.

Per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione a norma della legge 1° agosto 1981, n. 423, articoli 1, 3, 4, 16 saranno applicate le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 alla quale vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

art. 50, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Per consentire una più conveniente collocazione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici che richiedono processi di stagionatura e invecchiamento a favore di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di produttori può essere concesso un concorso sugli interessi su prestiti agrari di esercizio della durata massima di mesi dodici.

I prestiti di cui al comma precedente possono anche essere estinti alla scadenza finale prevista e sono privilegiati sul prodotto conservato e sul ricavato della sua vendita. Il relativo concorso regionale sarà corrisposto in unica soluzione all'atto del perfezionamento dell'operazione»;

art. 50, i commi penultimo e ultimo sono così modificati:

«Le agevolazioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo possono essere concesse anche a organismi associativi di secondo grado e di gradi successivi, ai quali vengono conferiti dai propri aderenti prodotti già parzialmente o totalmente trasformati, sia per il completamento della lavorazione, sia per la conservazione e vendita collettiva.

I prestiti previsti dal quarto, quinto e settimo comma saranno contratti a termine dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni; il concorso regionale su tali prestiti sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 e successive modificazioni».

art. 50, dopo l'ultimo comma, viene aggiunto il seguente nuovo comma:

«A favore di produttori singoli e associati può essere concesso un contributo per la raccolta e il trasporto del latte, secondo i criteri fissati dal CIPAA».

art. 31, dopo l'ultimo comma, viene aggiunto il seguente nuovo comma:

«Alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni dei produttori, che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli può essere concesso un concorso sul pagamento degli interessi relativi a mutui ventennali per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari non assistiti dal concorso pubblico, nonchè da interventi finanziari dei soci. Tali mutui potranno coprire fino al 70 per cento delle predette passività a condizione che per l'estinzione della rimanente quota concorrano i soci».

Art. 4.

A modifica dell'art. 50 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, le disposizioni relative alla misura delle indennità compensative ivi previste, vengono sostituite dalle norme stabilite nei commi quarto e quinto dell'art. 5 della legge del 1° agosto 1981, n. 423.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 63 e 64 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, si applicano agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Ad avvenuta comunicazione delle assegnazioni statali di cui ai precedenti articoli, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare le conseguenti variazioni di bilancio, ai sensi del secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 16 marzo 1982

BERNINI

(1715)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1982, n. **17.**

Misure per favorire la protezione e lo sviluppo dell'apicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 17 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la protezione e lo sviluppo dell'apicoltura sia come attività zootecnica che come fattore di miglioramento quantitativo e qualitativo di numerose produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura, l'amministrazione regionale adotta le iniziative di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

In attesa della costituzione di specifiche associazioni di produttori, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli apicoltori singoli ed associati, per le seguenti iniziative:

a) impianto di nuovi apiari e ampliamento di quelli esistenti;

b) acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apicola;

c) acquisto di alimenti per le api;

d) nomadismo;

e) allevamento di api regine.

Detti contributi non potranno eccedere il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e saranno concessi in via prioritaria per la ricostituzione degli apiari distrutti per motivi di ordine sanitario.

Le domande verrano presentate dagli apicoltori singoli ed associati attraverso i consorzi apistici provinciali.

I relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi saranno emessi a nome dei consorzi apistici e a favore degli aventi diritto.

Detti contributi si aggiungono a quelli eventualmente erogabili in base a norme statali o comunitarie.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi apistici provinciali contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento e per conferenze tecnico-pratiche, per l'effettuazione di studi e ricerche e la stampa di pubblicazioni, per l'attuazione di programmi di assi-

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

stenza tecnica ed amministrativa a favore degli apicoltori e di attività promozionali per la migliore conoscenza e diffusione dei prodotti dell'apicoltura.

I contributi di cui al precedente comma potranno essere concessi anche per le spese relative alla gestione ed al funzionamento dei consorzi medesimi: in tal caso potrà essere accordato un anticipo dell'80 per cento, previa presentazione di un programma operativo.

Art. 4.

Per fruire dei contributi previsti dall'art. 2 della presente legge non si richiede l'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Per fruire degli stessi contributi, a decorrere dall'anno 1982, gli apicoltori devono aver assolto l'obbligo di denuncia di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura nell'ambito dei programmi didattici regionali, attuati ai sensi della legislazione vigente.

Art. 6.

I possessori o i detentori di qualsiasi genere di alveari residenti nel territorio regionale, hanno l'obbligo di denunciare ogni due anni agli uffici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente il numero degli alveari, con l'indicazione del tipo e dell'ubicazione degli alveari stessi.

Per la prima fase di applicazione della presente legge la denuncia di cui al precedente comma dovrà essere effettuata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Durante il periodo della fioritura sono vietati i trattamenti alle colture con fitofarmaci.

Con decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, da emanarsi di anno in anno, potranno essere prescritte tecniche volte ad ovviare ai danni causati alle api e agli altri insetti pronubi dai trattamenti suddetti anche fuori del periodo della fioritura dei frutteti e delle altre colture agrarie.

Art. 8.

L'amministrazione regionale concorre alla divulgazione di sistemi di lotta biologica, guidata e integrata, nelle colture, anche al fine di evitare danni derivanti al patrimonio apistico dai trattamenti antiparassitari non indispensabili.

Art. 9.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 90.000 a L. 480.000.

Al fine dell'irrogazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui ai capi II, II e IV della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, intendendosi come uffici e servizi regionali competenti quelli dipendenti dalla direzione regionale dell'agricoltura, dall'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e dal centro regionale di sperimentazione agraria.

Ai fini del controllo sull'osservanza dell'art. 7, il personale competente ha facoltà di accedere in qualsiasi momento, ai frutteti, ai terreni nei quali vi siano colture in atto e agli apiari per effettuare i prelevamenti dei materiali da esaminare.

Art. 10.

Per le finalità di cui al precedente art. 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7351 con la denominazione: «Contributi agli apicoltori, singoli ed associati per lo sviluppo dell'apicoltura» e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1982 e lire 50 milioni per ciascuno degli eserczi 1983 e 1984.

All'onere complessivo di lire 160 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 11.

Per le finalità di cui al precedente art. 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IV - il cap. 2314 con la denominazione: «Contributi ai consorzi apistici per il perseguimento dei fini istituzionali e per il funzionamento dei consorzi stessi» e con lo stanziamento complessivo di lire 70 milioni, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1982 e lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

All'onere complessivo di lire 70 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 marzo 1982

COMELLI

(1690)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821190)